



Tonucci & Partners

**MEMO**

**Covid-19.**

**GUIDA ALLE IMPLICAZIONI LEGALI.**

**19 Marzo 2020**

---



*La nuova epidemia di coronavirus (COVID-19), identificata per la prima volta a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019, si è diffusa oramai in pressoché tutti i paesi del mondo, infettando moltissime persone e causando oramai numerosi decessi.*

Oltre alle dimensioni umanitarie e di salute pubblica, la propagazione massiccia del Covid-19 solleva complesse questioni legali per le aziende.

A tal riguardo, è necessario che le aziende adottino procedure volte a proteggere i propri dipendenti e, allo stesso tempo, la sostenibilità e la continuità del loro business.

### **BREVI INFORMAZIONI SUL COVID-19**

Il coronavirus è una malattia respiratoria. Gli anziani e le persone con condizioni tali da indebolire il loro sistema immunitario hanno più probabilità di sviluppare sintomi gravi.

I sintomi iniziali del Covid-19 non sono diversi da quelli della comune influenza, poiché il virus appartiene alla stessa famiglia. Generalmente, i sintomi del Covid-19 includono tosse, mal di testa, stanchezza, febbre, dolori e difficoltà respiratorie.

Il Covid-19 si trasmette principalmente attraverso il contatto aereo o con oggetti contaminati.

Le Autorità Pubbliche hanno emanato diverse Linee Guida allo scopo di invitare la popolazione a prendere le dovute precauzioni.



## LA NORMATIVA DI EMERGENZA ITALIANA

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri italiano ha dichiarato lo stato di emergenza di 6 mesi e sta costantemente emanando nuove disposizioni, decreti-legge e provvedimenti governativi e regionali allo scopo di contenere la diffusione del virus e le sue conseguenze.

Ad oggi, le **principali disposizioni di legge emanate dal Governo italiano per far fronte alla diffusione del Covid-19** sono le seguenti:

- **Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18**, c.d. “Cura Italia” recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, adottato il 16 marzo 2020 dal Consiglio dei Ministri, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 il 17 maggio 2020
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020**, con misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- **Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14**, recante “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020**, al fine di estendere a tutte le regioni italiane le misure restrittive adottate in forza del Decreto dell'8 marzo 2020
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020**, recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020**, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”
- **Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9**, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*”



- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 1° marzo 2020**, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020**, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020**, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020**, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Oltre le misure già adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, seguito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, il Governo italiano con il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ha disposto severe misure di quarantena su tutto il territorio nazionale per evitare la diffusione del Covid-19.**

Senza un motivo “grave” non rinviabile, come l'urgenza del lavoro o di questioni familiari, non è permesso alle persone di uscire dalle loro case.

Il quadro complessivo è in continua evoluzione sulla base delle misure che il Governo adotta quasi su base giornaliera.

Coloro che violano le restrizioni possono essere sanzionati anche penalmente e chiunque si sposta dalla propria abitazione è richiesto di rendere un'autocertificazione che, ove fosse accertato che contenesse motivazioni false, fa scattare un'ulteriore sanzione di tipo penale.

Al fine di evitare la diffusione del Covid-19 nel resto del Paese, le persone che ritornano dalle zone in cui i contagi sono diffusi, possono incorrere in un periodo di quarantena.



## COVID-19

### CONSEGUENZE LEGALI

#### ➤ CONTRATTI COMMERCIALI.

##### a) **La forza maggiore.**

La clausola di forza maggiore è una clausola contrattuale, normalmente inserita nei contratti commerciali di lunga durata, che è prevista sia nella disciplina italiana di molti contratti tipici, sia nella prassi commerciale e nei regolamenti internazionali, e mira a prevenire la responsabilità contrattuale delle parti in caso di mancata esecuzione e di inadempimento dell'obbligo contrattuale in caso di “cause di forza maggiore” o di altri eventi straordinari (ad esempio, guerra, sommossa, atto di terrorismo, embargo, provvedimento governativo, regolamento o decreto, ecc.).

Per maggiore comprensione, di seguito riportiamo un esempio di clausola di forza maggiore tipo:

*“Se l'adempimento degli obblighi assunti da una delle Parti con il presente Accordo è impedito, in tutto o in parte, da qualsiasi evento di forza maggiore al di fuori del ragionevole controllo delle Parti - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, controversie sindacali, carenza di manodopera o di materiali, incidenti, morte di una delle Parti - gli obblighi reciproci delle Parti sono sospesi, e le Parti cercheranno di concordare gli opportuni adeguamenti dei rispettivi obblighi in base alle circostanze dell'evento verificatosi. Qualora uno o più eventi di forza maggiore continuino a verificarsi in modo tale da impedire alla Parte che ne è colpita di adempiere ai propri obblighi, o qualora le Parti non riescano a concordare gli opportuni adeguamenti dei rispettivi obblighi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o degli eventi di forza maggiore, il presente Accordo può essere risolto (in toto e non in parte), per cause di forza maggiore, da una qualsiasi delle Parti.”*

E' opportuno segnalare che il concetto di “forza maggiore”, quale elemento idoneo ad escludere la responsabilità della parte inadempiente è in ogni caso presente nel Codice Civile Italiano.



Viene normalmente ricondotto alle fattispecie previste dall'art. 1218 del Cod. Civ., infatti, “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Ai sensi dell'art. 1256 Cod. Civ., che prevede anche i casi in cui la prestazione sia solo temporaneamente impossibile: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

**Sicché, ricorrendone i presupposti, la parte di un contratto che ne abbia interesse potrebbe comunque eccepire l'esimente della forza maggiore indipendentemente dalla presenza o meno di una specifica clausola.**

A tale riguardo, deve anche essere evidenziato che la presenza di una specifica clausola di “forza maggiore” in un contratto, potrebbe avere anche effetti limitativi dell'applicabilità dell'esimente prevista dal Codice Civile, ove la clausola preveda un elenco tassativo delle cause di forza maggiore riconosciute dalle parti (circostanza non inusuale, ad esempio nei contratti di assicurazione).

Ai fini dell'applicabilità della clausola o esimente di responsabilità per forza maggiore in caso di verifica di episodi epidemici *et similia*, occorre tenere in considerazione quanto segue:

- (i) se l'evento è elencato o potrebbe essere considerato di forza maggiore. A questo proposito, in presenza di una clausola di forza maggiore sarà innanzitutto necessario verificare se la circostanza risulti inclusa o comunque non esclusa dalla clausola. In assenza di una specifica previsione occorrerà verificare se, tenuto conto della circostanza e dell'oggetto del contratto, essa renda effettivamente impossibile la specifica prestazione contrattuale;
- (ii) se il rischio di inadempimento era prevedibile e avrebbe potuto essere mitigato con l'adozione di diverse azioni od omissioni o con l'adozione di ulteriori cautele;
- (iii) se l'inadempimento sia derivato da una qualsiasi negligenza o illecito di una parte, che abbia un effetto sostanzialmente negativo sulla responsabilità di tale parte nell'adempimento delle proprie obbligazioni;



- (iv) se l'adempimento sia divenuto effettivamente impossibile, e non solo impraticabile o più difficile da eseguire, anche da un punto di vista meramente finanziario e/o economico.

Con riferimento ai precedenti nn. (ii), (iii) e (iv) di cui sopra, si precisa che la parte che invoca la clausola o esimente di forza maggiore deve dimostrare (a) **di aver adottato azioni proattive sia per garantire la sicurezza di tutti, sia la continuità delle operazioni commerciali al fine di adempiere agli obblighi contrattuali pendenti, quali, a titolo esemplificativo, assicurare alternati flussi di fornitura in caso di impatto sulle operazioni del fornitore**; consentire ai dipendenti di lavorare in forma agile (smart-working); e/o imporre restrizioni per i viaggi di lavoro; (b) **che l'evento di forza maggiore non avrebbe potuto essere mitigato attraverso l'adozione di nessuna ragionevole cautela preventiva**.

Si precisa che, anche qualora le suddette cautele proattive non abbiano efficacemente impedito il verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciò sarà sicuramente preso in considerazione in caso di contenzioso per valutare a) l'effettiva possibilità residua di adempiere alle obbligazioni contrattuali dalla parte che invoca la clausola di forza maggiore, e b) se l'adempimento è divenuto effettivamente impossibile con riferimento a tale parte; c) la quantificazione del danno, che è ovviamente diversa a seconda del contratto in questione e/o delle obbligazioni non adempiute.

In particolare per quanto riguarda i contratti di assicurazione, suggeriamo di verificare se gli eventi pandemici sono coperti dalla polizza, poiché diverse compagnie di assicurazione, dopo la diffusione della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) nel 2002-2003 hanno espressamente escluso le epidemie virali o batteriche dalle polizze standard di interruzione dell'attività e, quindi, tali eventi – anche qualora possano essere considerati, ai sensi del contratto di riferimento, tra gli eventi rientranti nell'alveo della forza maggiore – non sarebbero coperti dai contratti assicurativi.

Va evidenziato che, con l'adozione da parte del Governo Italiano del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", **"il rispetto delle misure di contenimento (...) è sempre valutato ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e 1223 del Codice Civile della responsabilità del debitore (...) anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"**. Chiaramente l'esimente in questione potrà essere invocata solo in presenza di un nesso causale diretto con l'adempimento agli obblighi imposti dalle misure di contenimento e tale adempimento renda oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione.



In conclusione, seppure la pandemia in corso e il rispetto delle relative misure di contenimento nel tempo adottate dal Governo, possano configurare una causa di forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità del soggetto obbligato, la complessità della situazione e delle misure di contenimento adottate, nonché le specifiche condizioni contrattuali (che ad esempio potrebbero legittimare anche la controparte a sollevare l'esimente di responsabilità per sottrarsi all'adempimento) suggeriscono una attenta e professionale valutazione del caso specifico, piuttosto che un indiscriminato ricorso alla fattispecie della forza maggiore.

**b) Eccessiva onerosità sopravvenuta.**

In aggiunta al concetto di forza maggiore il Codice Civile prevede all'articolo 1467 che: "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".

In relazione alla possibilità di invocare per una delle parti contrattuali tale eccezione si ricorda che la risoluzione avrà effetto retroattivo tra le parti (salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica) e che, pertanto, il soggetto per il quale l'adempimento risulti eccessivamente oneroso dovrà provvedere a ristabilire la situazione precedente alla conclusione del contratto fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

La complessità della situazione di emergenza in corso non consente un giudizio univoco per tutti i contratti commerciali e si suggerisce di effettuare una attenta e professionale valutazione caso per caso.

**c) Effetti sulle trattative in corso.**



Se, da una parte, i principi internazionali e nazionali sono univoci nel ritenere che le trattative, per quanto avanzate, non possono vincolare alla conclusione di un contratto né possono vincolare al loro proseguimento, dall'altra è ormai pacifico che, nell'ordinamento italiano, gli obblighi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 del Codice Civile, si estendono anche alla fase delle trattative dando luogo alla c.d. responsabilità pre-contrattuale.

Ebbene, le cause di forza maggiore sono idonee a escludere anche la responsabilità precontrattuale, per l'interruzione delle trattative in corso, mentre deve invece essere evidenziato come l'eventuale conclusione delle trattative con perfezionamento di un contratto in pendenza di una situazione come l'attuale pandemia, potrebbe invece pregiudicare, per quello specifico contratto, la possibilità di valersi tanto dell'istituto della *forza maggiore* che quello dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Ciò in quanto al momento della sottoscrizione del contratto, la pandemia non potrebbe più essere inteso come un evento nuovo ed imprevedibile.

A tale riguardo, ove si intenda procedere con la conclusione di un contratto in presenza di una situazione eccezionale come la presente, si raccomanda una attenta e professionale valutazione del testo contrattuale e l'inserimento di specifiche condizioni o clausole di tutela aggiuntive.



➤ **OPERAZIONI DI M&A: “MATERIAL ADVERSE CHANGE” OR “MATERIAL ADVERSE EFFECT”.**

La seconda clausola di interesse è la cosiddetta clausola di “material adverse change” (ossia cambiamenti significativi sostanziali- “MAC”), detta anche clausola di “material adverse effect” (effetti significativi sostanziali), comunemente inserita (principalmente ma non esclusivamente) nelle operazioni di M&A, che prevede **il diritto per il venditore o per l’acquirente di modificare il prezzo della transazione o di recedere dalla transazione stessa nel caso in cui si verificano gli significativi cambiamenti sostanziali.**

Per comodità, di seguito riportiamo un esempio di tale clausola:

*“In presenza di un significativo cambiamento sostanziale, quale un evento, circostanza, condizione (o una combinazione delle stesse) che si verifichi dopo la sottoscrizione del Contratto e che comporti o comporterà un effetto avverso di almeno Euro [●] sulla passività o sul patrimonio della Società (o le sue targets e controllate), non imputabile, in tutto o in parte, ad atti compiuti o ad omissioni commesse dalla Società (o dalle sue targets e controllate) o con il consenso scritto, o altrimenti autorizzato esplicitamente o implicitamente dall’altra Parte, le Parti cercheranno di concordare gli opportuni adeguamenti del prezzo di acquisto in funzione delle circostanze del cambiamento rilevante o il recesso dal contratto stesso”.*

**Oltre a quanto sopra, un’altra rilevante differenza con la forza maggiore è legata al tipo di evento e agli effetti che ne derivano.**

Infatti, a differenza degli eventi di forza maggiore (che sono stati ulteriormente dettagliati e definiti sopra), possono essere considerati cambiamenti rilevanti sostanziali tutti gli effetti, eventi, sviluppi o cambiamenti che, individualmente o nel complesso con tutti gli altri effetti, eventi, sviluppi o cambiamenti, sono materialmente negativi per l’affare, i risultati delle operazioni o le condizioni fisiche o finanziarie dei beni immobili o per lo sviluppo dell’azienda complessivamente considerato.

Esempi di cambiamenti negativi rilevanti possono essere la perdita di un cliente strategico della società target della quale si intenda acquisire una partecipazione di controllo; uno sconvolgimento inaspettato nel settore della società da acquisire; un factum principis, che riduca la convenienza dell’attività praticata dalla società target; una sostanziale riduzione del patrimonio nel periodo tra la



sottoscrizione del contratto di investimento e il closing dell'operazione; la violazione sistematica delle garanzie sottoscritte dalla parte venditrice.

Poiché la MAC incide sul valore dell'operazione, si spiega anche perché i rimedi garantiti alle parti non siano, come nel caso della forza maggiore, la sospensione degli obblighi e/o la risoluzione, ma la revisione del prezzo e/o il recesso.

Le clausole MAC possono essere utilizzate principalmente in due modi:

- i) per qualificare le dichiarazioni e le garanzie rese dal venditore nel contratto; o
- ii) come condizione preliminare all'operazione.

Si precisa che, a differenza della clausola di forza maggiore, normalmente inclusa in tutti i contratti, la clausola MAC è sempre soggetta a specifiche trattative tra le parti.

Per quanto riguarda la possibilità di considerare il Covid-19 come un evento annoverabile all'interno della MAC ai fini in esame - ovviamente, qualora tale disposizione fosse inserita nella documentazione contrattuale dell'operazione - non è possibile fare previsioni e/o valutazioni di carattere generale, anche in considerazione dell'incerta durata dell'epidemia in corso e del suo impatto sulle società coinvolte nell'operazione in questione.



➤ **MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.**

In considerazione del principio generale che prevede la necessità di garantire un luogo di lavoro sicuro per i dipendenti, che comprende l'adozione di misure di protezione contro il rischio di malattie infettive, la diffusione del Covid-19 porta di conseguenza i dirigenti e i datori di lavoro ad attuare una strategia per proteggere la salute dei loro dipendenti.

A tal fine, i datori di lavoro sono chiamati ad adottare strategie interne allo scopo di minimizzare l'impatto negativo della diffusione del Covid-19 nei confronti dei propri dipendenti e, allo stesso tempo, garantire la continuità dell'attività.

A questo proposito riteniamo opportuno raccomandare di:

- (i) compiere una valutazione dei rischi finalizzata a garantire buone pratiche igieniche sul luogo di lavoro e a formare dipendenti sui principali fatti e rischi;*
- (i) informare sui sintomi e sulle misure che i dipendenti sono tenuti ad adottare se sospettano di essere venuti a contatto con qualcuno affetto da Covid-19, nonché sui dettagli del centro medico più vicino attrezzato per affrontare il virus;*
- (ii) implementare soluzioni di smart working;*
- (iii) limitare i viaggi dei dipendenti verso destinazioni ad alto rischio, salvo i casi in cui sia assolutamente necessario. In tal caso, questi devono essere informati sulle norme igieniche da seguire per prevenire l'infezione, evitare contatti con persone malate o prodotti animali cotti e non, nonché indossare dispositivi di protezione individuale.*

Il periodo di tempo nel quale il dipendente è tenuto a rimanere lontano dal luogo di lavoro deve essere ragionevole, ovvero, in generale, non più lungo del tempo necessario per stabilire che il virus non è stato comunicato.

I datori di lavoro devono esortare coloro che richiedono la quarantena a rispettare le restrizioni previste e a lavorare a distanza o a prendersi del tempo libero.

In linea generale, durante qualsiasi periodo di quarantena, ci si attende che i datori di lavoro continuino a corrispondere al dipendente la retribuzione ordinaria e i benefici contrattuali.



E' opportuno poi ricordare le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, emanate il 2 marzo 2020, relative al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dell'emergenza Covid-19:

- *i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, in anticipo e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso richieste specifiche al singolo lavoratore o indagini non autorizzate, informazioni sulla presenza di eventuali segni di influenza nel lavoratore e nei soggetti a lui più vicini, o comunque riguardanti aree esterne all'ambiente di lavoro (l'indagine e la raccolta di informazioni sui sintomi tipici del Coronavirus e sui recenti movimenti di ciascun individuo sono infatti di competenza degli operatori sanitari e della Protezione Civile); tale previsione appare però superata dal Protocollo Confindustria/Sindacati siglato il 14 Marzo 2020 sulla "Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (si veda infra);*
- *l'obbligo del dipendente di informare il datore di lavoro di eventuali pericoli per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è lasciato impregiudicato. A questo proposito, i datori di lavoro possono invitare i propri dipendenti ad effettuare, ove necessario, tali comunicazioni facilitando le modalità di inoltro, anche attraverso canali dedicati;*
- *gli obblighi del datore di lavoro di informare le autorità competenti di qualsiasi modifica del rischio "biologico" per la salute sul luogo di lavoro derivante dal Coronavirus sono lasciati impregiudicati insieme agli altri compiti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori attraverso il medico competente, come la possibilità di sottoporre i lavoratori più esposti ad una visita medica straordinaria.*

*E' altresì opportuno ricordare le misure specifiche a tutela del diritto alla protezione dei dati personali introdotte nel contesto del rapporto di lavoro dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato in data 14 Marzo 2020 dalle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.*

In primo luogo (e contrariamente a quanto previsto nel Comunicato 2 marzo 2020 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai



37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il controllo della temperatura e l'acquisizione dei relativi dati personali del lavoratore sono tuttavia soggetti alle seguenti condizioni di conformità, sia pure in un contesto emergenziale, alla normativa sulla protezione dei dati personali:

**A.** la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine il Protocollo “suggerisce” (ma non obbliga) di:

- 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) di fornire – anche oralmente - l'informativa sul trattamento dei dati personali (che potrà eventualmente omettere le informazioni di cui l'interessato sia già in possesso). Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (che impone a titolari di attività produttive o professionali di implementare protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, di adottare strumenti di protezione individuale); con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- 3) di definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorrerà individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie (si vedano gli articoli 2-*quaterdecies* del vigente Codice della privacy, d.lgs. 30 Giugno 2003 no. 196 e 29 e 32 del Regolamento UE 679/2016) . A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle



specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

**B.** Il datore di lavoro deve informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente lettera A, nn.1) - 4) e, nello specifico, il Protocollo "suggerisce" di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

**C.** il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.



➤ **MISURE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE.**

Di seguito è riportata una panoramica delle misure di emergenza per la gestione del personale.

Fino al 10 marzo 2020 esistevano diverse misure per i dipendenti che lavoravano nella cosiddetta zona rossa e per quelli impiegati presso datori di lavoro che operavano in aree non coinvolte dalle restrittive misure di emergenza.

Dopo l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, applicabile dal 10 marzo 2020, tali misure sono state estese a tutti i dipendenti delle regioni italiane.

Si riportano di seguito le misure adottate:

1. Esistono procedure più agevoli per richiedere il trattamento ordinario del sussidio salariale o dell'indennità ordinaria per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività.
2. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, che sono esclusi dagli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legge vigente, possono richiedere il sussidio salariale "in deroga" per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo di tre mesi.
3. I lavoratori autonomi hanno diritto ad un'indennità mensile pari a 500 euro per tre mesi.
4. Con riferimento ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, vengono messi a disposizione strumenti informatici (laptop e tablet) per consentire lo *smart working*. Per i dipendenti pubblici è previsto che un periodo di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare venga equiparato al ricovero ospedaliero.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del DL n. 6 del 23 febbraio 2020, vigenti su tutto il territorio nazionale per il periodo dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, è stato incentivato il ricorso al lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni (salvo per le



attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza), anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi prescritti dalla legge n. 81/2017.

Con riferimento al settore privato (incluse le attività professionali), è stato raccomandato il massimo utilizzo dello smart-working, nonché:

- di incentivare le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, di utilizzare strumenti di protezione individuale;
- di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e di contingentare l'accesso agli spazi comuni.

Il 14 marzo 2020 è stato emesso il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* (il "Protocollo"), con l'obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, fornendo indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia.

Il Protocollo stabilisce le seguenti prescrizioni:

- **Informazione**: l'azienda deve consegnare ai lavoratori o affiggere all'ingresso dei luoghi di lavoro *depliants* informativi che prevedano:
  - o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  - o l'obbligo di rispettare le disposizioni governative e del datore di lavoro, con la consapevolezza di non poter fare ingresso o permanere in azienda in presenza di sintomi influenzali o in caso di contatto con persone positive al virus.



- **Modalità d'ingresso in azienda:** i lavoratori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e, se risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso, venendo momentaneamente isolati e dotati di mascherine. Tali lavoratori dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni (non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede). Il personale che, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con persone contagiate o proveniente da zone a rischio non potrà accedere in azienda.
- **Modalità di accesso dei fornitori esterni:** dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e di uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale, garantendo la distanza personale di almeno un metro. Si dovrà limitare l'ingresso di visitatori esterni e l'azienda dovrà prevedere servizi igienici dedicati a tali persone, diversi da quelli utilizzati dai dipendenti aziendali.
- **Pulizia e sanificazione in azienda:** l'azienda dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Con riferimento a tali aree, l'ingresso dovrà essere contingentato, dovrà essere prevista una ventilazione continua, un tempo ridotto di sosta ed il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
- **Precauzioni igieniche personali:** l'azienda dovrà mettere a disposizione dei dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando la frequente pulizia delle stesse.
- **Dispositivi di protezione individuale:** è raccomandabile l'utilizzo. L'uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) è obbligatorio quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
- **Organizzazione aziendale:** per la produzione, si dovrà assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, prevedendo anche orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Le aziende potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione, anche prevedendo la prosecuzione delle attività mediante il ricorso allo smart-working. È opportuno il ricorso agli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, oltre che agli ammortizzatori sociali. Sono sospesi e annullati viaggi e trasferte.
- **Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione:** gli spostamenti all'interno dei siti devono essere limitati al minimo; le riunioni sono sospese o effettuate a distanza e, se



indispensabili, deve essere limitata la partecipazione personale, con tutti i dovuti accorgimenti (distanza interpersonale, pulizia dei locali, ecc.). Anche la formazione è sospesa, salvo che non possa essere svolta a distanza. Per tutti i ruoli in materia di sicurezza sul lavoro, il mancato completamento della formazione non comporta l'impossibilità a continuare a svolgere gli stessi.

- **Gestione di una persona sintomatica in azienda**: l'azienda dovrà procedere all'isolamento del dipendente, avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, attenendosi alle loro direttive e collaborando con le autorità sanitarie per la gestione dei “contatti stretti” del dipendente contagiato, al fine di disporre la quarantena.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale ed è costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Per garantire la piena attuazione del Protocollo di regolamento per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus, il Governo favorisce il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali. Ne consegue che le aziende dovranno avviare una consultazione costante con il sindacato per l'individuazione delle misure di contrasto e contenimento ritenute più opportune anche in base alla specifica organizzazione del lavoro in azienda.

Le norme del Protocollo di estendono anche alle aziende in appalto che operano con sedi e cantieri anche permanenti all'interno dell'azienda (appalti endoaziendali).

L'impossibilità di applicare le previsioni contenute nel Protocollo può portare le aziende a determinare una sospensione delle attività produttive. Precisa infatti il documento siglato tra Governo e sindacati che le attività produttive possono proseguire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

**Con Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“DL”) sono state introdotte le seguenti misure volte al sostegno del reddito per le aziende costrette a sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa dell'emergenza coronavirus.**

- **Divieto di licenziamento**



a decorrere dal 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (legge n. 223/91) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro non può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dal numero dei dipendenti).

– **Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza coronavirus, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo massimo di nove settimane e comunque non oltre il mese di agosto 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro sono dispensati:

- dall'effettuare la preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali al fine dell'esperimento dell'esame congiunto di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 148/15, ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva.
- dall'osservanza del termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per la presentazione della domanda ex art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 148/15.
- dal pagamento del contributo addizionale.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiesti in base al DL non sono conteggiati ai fini della durata massima prescritta dalla legge per la CIGO e CIGS e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori destinatari del trattamento salariale in questione sono quelli che, alla data del 23 febbraio 2020, risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (non è richiesta l'anzianità di 90 giorni ex art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 148/15).



– **Aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria**

Le aziende che alla data 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi del DL in esame per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. In ogni caso la concessione del trattamento ordinario è condizionata alla sospensione di quello straordinario.

I periodi in cui vi è coesistenza tra trattamento straordinario di integrazione salariale e trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del DL non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima dell'integrazione salariale prescritta dalla legge.

Per i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del DL le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale.

Per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, all'espletamento dell'esame congiunto ed alla presentazione delle relative istanze non trovano applicazione i termini procedurali di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 148/15.

– **Datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario di cui al DL per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi del DL non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di durata di integrazione salariale prescritti dalla legge.

Per i periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del DL i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.



– **Cassa integrazione in deroga**

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (ad esclusione del lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il suddetto accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento riguarda i dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020 (non è richiesta l'anzianità di almeno 90 giorni) e verrà erogato entro il limite di spesa di € 3.293,2 milioni di euro, che verrà ripartito tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I trattamenti d'integrazione salariale sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione dei predetti trattamenti. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (il datore di lavoro deve inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale ex art. 44, comma 6ter, D. Lgs. n. 148/2015).

– **Congedo**

A decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni e con riferimento ai figli di età non superiore ai 12 anni (limite di età non applicato in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità), di uno specifico



congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 151/2001. Il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo, riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il congedo è riconosciuto anche ai dipendenti pubblici per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo con una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In alternativa, i suddetti lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus (erogato mediante il libretto famiglia) per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo in poi. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per i dipendenti pubblici appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus ha un valore di € 1.000.

#### – Diritto di astensione dal lavoro

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (a condizione che nel nucleo familiare



non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore).

– **Permessi retribuiti ex art. 33, legge n. 104/92**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

– **Periodo di quarantena**

Il periodo che i lavoratori del settore privato trascorrono in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

– **Lavoratori autonomi**

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro a carico dell'INPS, che non concorre alla formazione del reddito.

– **Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**

A tali lavoratori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL (17 marzo 2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro a carico dell'INPS, che non concorre alla formazione del reddito.

– **Lavoratori del settore agricolo**



Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro da parte dell'INPS, che non concorre alla formazione del reddito.

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

– **Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale**

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

– **Diritto di precedenza lavoro agile**

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie e ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

– **Disposizioni INAIL**

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa.



➤ **MISURE FINANZIARIE.**

Il Governo, con il Decreto “Cura Italia” (di seguito il “Decreto”) ha introdotto le seguenti misure a sostegno delle imprese per sopperire alla crisi di liquidità derivante dall’impatto del COVID-19 sulle loro attività.

**1. Estensione del Fondo Centrale di Garanzia PMI presso Mediocredito Centrale (art. 49 del Decreto)**

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto:

- a) la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI presso Mediocredito Centrale (di seguito la “**Garanzia**”) è concessa a titolo gratuito;
- b) l’importo massimo della Garanzia per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad 5 milioni di euro;
- c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura della Garanzia è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- d) sono ammesse alla Garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito purché con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo;
- e) è consentita la possibilità di assicurare l’apporto di amministrazioni e sezioni speciali fino al 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione;
- f) la Garanzia si estende anche alle operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto la sospensione pagamento rate di ammortamento o della quota capitale;
- g) per le operazioni fino a 100.000 euro, la probabilità di inadempimento dell’impresa è determinata esclusivamente in base al modulo economico finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria;
- h) Sono in ogni caso escluse dalla Garanzia le imprese con esposizioni come sofferenze o inadempimento probabile, o qualificate come imprese in difficoltà in base a Reg. (UE) 651/2014;
- i) è consentita la possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni nel settore immobiliare turistico alberghiero oltre 500.000 euro e 10 anni;



- j) è stata elevata la tranche junior coperta dalla Garanzia per finanziamenti dedicati ad imprese colpite da conseguenze Covid-19;
- k) sono stati prorogati di tre mesi tutti i termini degli adempimenti amministrativi ai fini della Garanzia;
- l) la Garanzia è estesa anche sui portafogli di minibond.

## **2. Estensione della garanzia dello Stato per operazioni nel settore crocieristico in favore di SACE (art. 53 del Decreto)**

Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, **il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni nel settore crocieristico**, deliberate da SACE S.p.A. entro la data di entrata in vigore del Decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

## **3. Sospensione revoche e pagamenti dei finanziamenti a favore delle PMI colpite dall'epidemia di COVID19 ed estensione della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI presso Mediocredito Centrale a favore delle banche (Articolo 56 del Decreto)**

**Le microimprese e le PMI italiane che ne facciano richiesta alle banche ed intermediari finanziari possono beneficiare delle seguenti disposizioni che operano fino al 30 settembre 2020:**

- a) le aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità;
- c) i termini di pagamento delle rate di mutui ed altri finanziamenti rateali, leasing, sono sospesi senza nuovi o maggiori oneri e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è prorogato, ovvero è consentito sospendere solo rimborso del capitale.

Le imprese non devono essere qualificate come deteriorate nella Centrale Rischi di Banca d'Italia alla data di pubblicazione del Decreto e devono autocertificare di aver subito effetti negativi anche parziali alla loro attività in conseguenza diretta della diffusione del COVID-19.



Le banche ed intermediari finanziari che diano attuazione a tali misure di sostegno potranno beneficiare, a semplice richiesta, della garanzia sussidiaria del Fondo Centrale di Garanzia PMI presso Mediocredito Centrale a copertura del 33% del debito in scadenza entro il 30 settembre 2020. L'escussione è consentita entro 18 mesi dal 30 settembre 2020 previo avvio delle azioni esecutive contro il debitore.

#### **4. Estensione della garanzia di CDP alle banche che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese colpite dal COVID-19 (Articolo 57 del Decreto)**

Viene concessa la garanzia di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti - in favore delle banche e degli altri intermediari autorizzati che concedano finanziamenti alle imprese che non rientrano nel raggio d'azione del Fondo Centrale di Garanzia PMI presso Mediocredito Centrale che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19 e le cui aree di attività saranno identificate da apposito decreto ministeriale.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione Europea.

In aggiunta, l'Abi (Associazione Bancaria Italiana) e le associazioni collettive di imprenditori hanno firmato l'intesa per la proroga dell'accordo di moratoria firmato nel 2019 a causa dell'emergenza Covid-19 (l'“Accordo”).

L'Accordo consente alle PMI (sia in forma societaria che in altre forme imprenditoriali) situate all'interno del territorio italiano, che si trovano ad affrontare temporanee difficoltà finanziarie causate dall'emergenza Covid-19, di proseguire l'attività nel rispetto dell'articolo 1, comma 246, della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 detta “legge di stabilità”).

Per potersi avvalere delle suddette iniziative, le PMI devono essere “in bonis”, ovvero solvibili, al momento della presentazione della richiesta. L'impresa è considerata solvibile se non ha posizioni debitorie qualificate come insolvenze, se non si trova in una situazione di probabile fallimento o se ha debiti scaduti o eccedenti il limite per più di 90 giorni.



L'Accordo offre la concessione di una nuova moratoria sui mutui contratti dalle PMI, tra cui sia la sospensione che la proroga di quelli in vigore alla data del 31 gennaio 2020.

La sospensione per un periodo pari a dodici mesi è concessa per la quota capitale dei rimborsi di mutui a medio-lungo termine, anche mediante cambiali agrarie. La stessa sospensione può essere concessa per la quota capitale dei rimborsi relativi a contratti di locazione finanziaria immobiliare, mentre è dimezzata a sei mesi per il leasing finanziario di beni mobili. La sospensione implica la traslazione del piano di ammortamento per un periodo equivalente e gli interessi sul capitale in sospensione sono versati secondo le scadenze originarie.

La proroga può riguardare la durata dei mutui, le scadenze dei crediti a breve termine e dei crediti agricoli. Il periodo di proroga massimo per i mutui è pari al 100% del periodo residuo del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di proroga non può essere superiore a 3 anni per i crediti non garantiti e 4 anni per i mutui ipotecari. Il prolungamento delle scadenze di crediti a breve termine non pagati è pari a nove mesi, mentre per il credito agricolo potrebbe arrivare ad un massimo di 120 giorni.

L'Accordo consente di sospendere o prolungare anche i mutui che già ne beneficiavano negli ultimi anni, a condizione che la richiesta non sia stata inoltrata nei ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della nuova richiesta di moratoria.

Secondo la legge di stabilità, le moratorie sono concesse sulla base di richieste individuali e non attraverso meccanismi automatici, permettendo così alle banche, a loro discrezione, di rifiutare le domande presentate dalla PMI al termine di un'indagine; infine, la moratoria è accessibile solo alle imprese solvibili, escludendo a priori tutte le PMI che sono già in difficoltà economiche. Le banche devono dare la loro risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

Le banche non possono aumentare i costi o i tassi d'interesse o i titoli, ad eccezione delle spese effettivamente sopportate.



➤ MISURE FISCALI E DI SICUREZZA SOCIALE.

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. “Cura Italia”) reca misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il Titolo IV del Decreto prevede alcune disposizioni fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, che di seguito andremo a illustrare:

- a) Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti;
- b) Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- c) Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
- d) Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti;
- e) Art. 64 Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- f) Art. 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi;
- g) Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- h) Art. 67 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;
- i) Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
- j) Art. 69 Proroga versamenti nel settore dei giochi.

A conclusione, verrà svolto anche un focus sull’art. 55 in tema di sostegno finanziario alle imprese, nonché sulle misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia tributaria (art. 83).

\* \* \* \*

Anzitutto, l’art. 60 prevede una rimessione in termini, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi



previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria) in scadenza il 16 marzo 2020, che, quindi, sono prorogati al 20 marzo 2020.

A titolo esemplificativo, rientrano nella proroga:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

L'art. 61 interviene sul recente art. 8, d.l. 2 marzo 2020, n. 9 riguardante la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero stabilendo che, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (art. 23, d.P.R. n. 600/1973) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24, d.P.R. n. 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.

Inoltre, viene ampliata la platea dei destinatari delle misure già approntate, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche a:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e di supporto alle rappresentazioni artistiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;



- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Per tutti i soggetti sopra elencati, inoltre, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili.

Una previsione di particolare favore è prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che applicano la sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati,



senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L'art. 62 prevede **per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (ad esempio, modello IVA 2020, modello TR relativo al primo trimestre 2020; liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020, "esterometro" per il primo trimestre 2020; i modelli Intrastat per febbraio, marzo e aprile, nonché per il trimestre gennaio-marzo 2020).

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il **30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

**Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente**, sono sospesi i **versamenti** da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) di ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, addizionale regionale e comunale;
- b) dell'IVA;
- c) dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 estende **la sospensione dei soli versamenti IVA** anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **superiori ai 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.**

**Per i soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della ex **"zona rossa"** [1) Regione Lombardia: a) Bertinico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vo'] **sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari**, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.



Nel predetto periodo sono altresì sospese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, di cui all'art. 29, d.P.R. n. 600/1973.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

**Per i soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente**, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi, nonché sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e versano l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 63 prevede l'erogazione di un **bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro**, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro che lo recupera mediante compensazione, di cui all'art. 17, d.lgs. n. 241/1997.

Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, l'art. 64 introduce uno speciale **credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione**.

L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.



L'articolo 65 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa **un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe)**, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 2 (servizi alla persona) del d.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull'intero territorio nazionale), **la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali**, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

L'articolo 66 prevede che per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, destinate a fronteggiare la diffusione del virus ed **effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta **una detrazione di importo non superiore a 30.000 euro dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%**.

Il comma 2 stabilisce che per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, dette erogazioni sono componenti deducibili ai fini IRES ed IRAP.

L'art. 67 sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 **i termini relativi alle attività di controllo** (salvo quelli per il controllo formale), **di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori**, nonché in tema di **interpello, di adempimento collaborativo** ed altre. E' altresì prevista una proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, previdenziali ed assistenziali, e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari.

L'art. 68 prevede la **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**: sono sospesi quindi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**.



Il comma 2 estende la sospensione anche agli **avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane**, alle ingiunzioni di pagamento e agli **atti esecutivi emessi dagli enti territoriali**.

Il comma 3 differisce al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione-*ter*, nonché il termine del 31 marzo 2020 in materia di “saldo e stralcio”.

L’art. 69 prevede la **proroga** dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi (PREU) e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 al **29 maggio 2020**.

Il comma 2 riconosce **per le sale bingo l’esonero dal pagamento del canone** a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

L’art. 55 **incentiva la cessione di crediti deteriorati** introducendo un “*nuovo regime speciale*” di conversione delle DTA (Deferred tax assets ovvero imposte differite attive o attività per imposte anticipate). Nello specifico, **le società che cedono a titolo oneroso**, entro il 31 dicembre 2020, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 TUIR alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, non ancora dedotto né fruito.

Tale previsione non trova applicazione nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ed alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Sotto il profilo soggettivo, inoltre, il regime di trasformazione delle DTA non si applica alle società per le quali sia stato accertato:

- lo stato o il rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015);
- lo stato di insolvenza.

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, con un limite massimo di 2 miliardi di euro di valore nominale dei crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi; possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ceduti, ovvero chiesti a rimborso.



## ➤ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

Secondo l'articolo 14 del Decreto Legge del 9 marzo 2020 n. 14 che introduce misure urgenti per il rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, fino al termine dell'attuale emergenza sanitaria e al fine di: (1) garantire la protezione contro la diffusione transfrontaliera del COVID-19; (2) garantire l'assistenza sanitaria e la diagnosi per le persone colpite; (3) garantire la gestione generale del Sistema Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere g), h) e i) e dell'articolo 10 del Regolamento UE 679/2016 e all'articolo 2-sexies del Codice della Privacy, **i soggetti pubblici autorizzati ad operare nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile, il Ministro della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità, gli enti pubblici e privati operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale e i soggetti preposti al controllo delle misure di emergenza già emanate possono trattare i dati personali, anche mediante interscambio e comunicazione reciproca di dati (sia sanitari che relativi a reati per eventuali violazioni delle misure di emergenza).**

La comunicazione e la diffusione dei dati personali comuni (esclusi i dati sanitari e i dati relativi ai reati) a soggetti pubblici e privati diversi dai soggetti pubblici autorizzati ad operare nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile, il Ministro della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità, gli enti pubblici e privati che operano nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale è autorizzata, ove indispensabile, nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

Tutti i trattamenti di cui sopra saranno comunque effettuati nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016, adottando specifiche garanzie per i soggetti interessati.

Gli Enti pubblici autorizzati ad operare all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile, il Ministro della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità, gli enti pubblici e privati che operano nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, sono autorizzati a:

- omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, comunicando oralmente all'interessato tale limitazione; o



- rilasciare un'informativa semplificata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, comunicando oralmente all'interessato tale limitazione;
- dare istruzioni ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e *2-quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali mediante modalità semplificate, anche orali.

Tutti i soggetti di cui sopra procederanno al trattamento dei dati personali secondo la disciplina ordinaria una volta superata l'attuale emergenza sanitaria in corso.



➤ **NORMATIVA 'EMERGENZIALE' E APPALTI PUBBLICI.**

La situazione di emergenza venuta a crearsi in relazione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 avrà un impatto anche sul settore degli approvvigionamenti pubblici (servizi, forniture e lavori).

Vengono quindi in rilievo stanziamenti, procedure centralizzate (inter alia, Protezione Civile, Consip e Commissari), accelerate (riduzione termini, procedimenti telematici anche per le offerte) e semplificate per l'acquisto di dispositivi medici, con procedure di somma urgenza / affidamento diretto e per la trasformazione e realizzazione di infrastrutture sanitarie anche a carattere provvisorio, per fronteggiare da un lato il fabbisogno di dispositivi medici, dall'altro la necessità di strutture e posti per la terapia intensiva.

Ad oggi, misure rilevanti in materia di approvvigionamenti pubblici sono contenute nel D.L. n. 14 del 9.3.2020 (il "*D.L. n. 14/2020*") e nel D.L. n. 18 del 17.3.2020 (il "*D.L. n. 18/2020*").

L'art. 11 del D.L. n. 14 del 9.3.2020 prevede, infatti, incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto, autorizzando il Dipartimento della protezione civile all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, sottoscrizione dei relativi contratti, efficacia immediata, definitiva ed esecutiva degli atti e limitata responsabilità contabile e amministrativa dei funzionari, al solo caso di dolo accertato (art. 11, comma 3).

Parimenti, ex art. 12 del predetto Decreto, per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di CONSIP S.p.A. è autorizzato ad acquistare mediante affidamento diretto anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento degli stessi.

Più in generale, rimane poi salva per le stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere a procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 (con le deroghe espressamente previste dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3.02.2020 e ss.mm.



e ii.), a norma del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata, inter alia, *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”*. A tale proposito, va menzionata la *“Procedura negoziata d'urgenza per dispositivi di protezione individuali e apparecchiature elettromedicali destinati all'emergenza Covid-19”* indetta da Consip in data 11 marzo 2020, articolata su 18 lotti.

Parimenti, rimane ferma la possibilità di *“Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”* di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

La situazione di emergenza potrebbe anche portare all'adozione di provvedimenti che attraverso la nomina di Commissari straordinari si porrà come obiettivo quello di accelerare la realizzazione di importanti opere pubbliche bloccate, utilizzando lo stesso modello con cui sono stati assegnati i lavori per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, e l'adozione di ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Le imprese, attraverso le proprie associazioni di categoria, invocano, al contrario, misure idonee a snellire a monte la procedura di gara auspicando una P.A. celere ed efficiente nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per avviare i lavori.

Per quanto concerne le procedure di gara in corso, va peraltro segnalato che le medesime potrebbero subire un arresto a causa della situazione di emergenza; laddove si tratti di procedure già aggiudicate, le stesse dovrebbero essere contrattualizzate ove eseguibili. Al contrario, qualora i provvedimenti emergenziali non consentano la più ampia partecipazione e concorrenza, esse dovrebbero essere sospese ex ufficio o su istanza della impresa. In ogni caso, l'eventuale blocco delle procedure bandite potrebbe comportare la necessità di proroga degli affidamenti in corso ed eventualmente scaduti.

Quanto alle modalità di gestione delle sedute pubbliche, le stazioni appaltanti potrebbero valutare, alla luce delle misure di limitazione degli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi per il contenimento del rischio di contagio del Covid-19 sull'intero territorio nazionale (da ultimo, D.P.C.M. 11.3.2020), di svolgere le sedute attraverso modalità partecipative alternative, quali videoconferenze *et similia*. Riguardo, invece, gli appalti in corso, le misure adottate potrebbero



comportare la decisione della stazione appaltante di sospendere i lavori nei cantieri aperti invocando l'art. 1, lett. n) e o) del D.L. n. 6 /2020 (*“sospensione delle attività lavorative per le imprese [...] sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata”*) ove, al contrario, i provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza dovessero incidere sulla regolare esecuzione dei lavori per ragione non imputabile all'impresa. Quest'ultima, al fine di evitare di subire la contestazione e applicazione delle penali, evidentemente illegittime, dovrebbe attivare l'adozione di un provvedimento di sospensione temporanea e/o parziale, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) facendo leva su circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore.

Inoltre, per quanto concerne i lavori pubblici, facendo seguito alle istanze pervenute da ente rappresentativo delle SOA, l'ANAC, come risulta dal comunicato del Presidente del 4 marzo 2020, ritenute le criticità correlate ai provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del COVID-19, ha assentito che, per tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 3 marzo 2020, la sospensione dell'istruttoria possa estendersi fino ad un massimo di 150 giorni, in luogo dei novanta previsti dall'art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, con la precisazione che detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nelle Regioni individuate dal D.P.C.M. del 25.02.2020 (in seguito alla successiva estensione deve ritenersi in tutte le Regioni), o che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche di riferimento.

Per quanto riguarda le previsioni di cui al D.L. n. 18/2020, l'articolo 4 introduce norme dirette ad individuare e, quindi, a disciplinare alcune aree sanitarie temporanee che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo.

Si precisa che i requisiti richiesti per l'accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020.

Laddove necessario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 D.L. n. 18/2020, si potranno effettuare opere edilizie in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001, alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza, agli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011. Le opere edilizie potranno essere altresì effettuate negli / ospedali, nei



policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nelle strutture accreditate ed autorizzate.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 18/2020, il Commissario straordinario di cui all'art. 122 è poi autorizzato ad erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.).

Il Commissario straordinario definisce le modalità di attivazione e gestione dell'agevolazione, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, come previsto dall'articolo 34, comma 3, del D.L. n. 9 del 2.3.2020 in corso di conversione.

La disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 18/2020, con l'obiettivo di garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, prevede il potere del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre con proprio decreto, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria (comma 1).

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, il Prefetto può disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessate e delle relative procedure indennitarie (art. 6, commi 7 e 8). La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31.7.2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.



Con riferimento alle mascherine protettive, ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 18/2020, fermo quanto previsto dal sopra richiamato articolo 34 del D.L. n. 9 del 2.3.2020, fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità ("ISS") una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

L'art. 75 del D.L. n. 18/2020 intende favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS).

In particolare, la norma intende rafforzare e completare la misura, già disposta dall'articolo 13 del D.L. n. 9 del 2.3.2020, con la quale è stata prevista per le amministrazioni pubbliche la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di *personal computer* portatili e di *tablet*, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti.

Le suddette misure, pertanto, consentono alle amministrazioni, di fronteggiare l'emergenza e, fino al 31 dicembre 2020, di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto, assicurando comunque l'interesse del mercato essendo previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista per i casi di eccezionalità ed urgenza dall'articolo 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una *start up* innovativa o una piccola e media impresa innovativa.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 75 D.L. n. 18/2020, le amministrazioni, verificati i requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC, nonché l'assenza di motivi di esclusione, previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia (D.Lgs n. 159/2011), possono stipulare immediatamente il contratto al termine delle procedure di gara ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del D.Lgs n. 50/2016.



L'art. 91, comma 2 del D.L n. 18/2020 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo Codice. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima.

Con riferimento ai procedimenti amministrativi, l'art. 103 del D.L n. 18/2020 prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Ciononostante, ai sensi del medesimo articolo, si prevede che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, conferendo priorità a quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze da parte degli interessati.

Infine, l'art. 103, comma 2, dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 3 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.



➤ **TERMINI PROCESSUALI.**

Ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (che sostituisce il precedente D.L. 8 marzo 2020 n. 11), recante “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, è stato disposto il rinvio d'ufficio delle udienze fissate tra il 9 e il 15 aprile 2020, sia in relazione ai procedimenti civili, che penali, nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi inclusi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Le medesime disposizioni in quanto compatibili sono estese anche ai processi tributari. Nello stesso periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale. Sono altresì sospesi per la stessa durata i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni del procedimento di reclamo-mediazione di cui all'articolo 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Costituiscono eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e della sospensione dei termini:

a) in ambito civile: alcuni procedimenti avanti il tribunale per i minorenni, cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari, procedimenti per la tutela di diritti fondamentali della persona, procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione da ritenersi indifferibili, procedimenti urgenti in materia sanitaria, di protezione contro gli abusi familiari, di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'UE, di sospensione dell'efficacia esecutiva di sentenze impugnabili e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

b) in ambito penale, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di custodia cautelare, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, oltre altri casi espressamente previsti e di tutela di particolari esigenze delle persone detenute o per l'applicazione delle misure di



prevenzione o per i procedimenti a carico di imputati minorenni o infine ove siano da assumere prove indifferibili;

Con riguardo ai giudizi amministrativi, l'articolo 84, ha esteso la sospensione feriale a tutti i termini processuali dall'8 marzo al 15 aprile 2020 e ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel medesimo periodo ad una data successiva al 15 aprile 2020. Il periodo di sospensione viene applicato a tutti i termini processuali con la sola eccezione dei procedimenti cautelari.

Per quanto riguarda, invece, la trattazione delle istanze cautelari "pendenti o promosse" nel periodo di sospensione, queste, verranno trattate secondo quanto previsto dell'art. 56 del c.p.a., ossia, con le modalità della trattazione monocratica, a prescindere dal fatto che una delle parti ne faccia espressamente richiesta.

Per quanto riguarda le udienze già fissate nel periodo tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020, camerale o pubbliche, le relative controversie passano in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati solo ove tutte le parti costituite ne facciano congiuntamente richiesta entro il termine di due giorni liberi prima dell'udienza. Sempre entro il termine di due giorni liberi prima della data di trattazione le parti possono presentare brevi note.

Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio viene fissata nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, c.p.a., a partire dal 6 aprile 2020, viene comunque fatta salva la possibilità per una delle parti di depositare un'istanza di rinvio e, in tal caso, la trattazione della controversia è rinviata a data successiva al 15 aprile 2020.

A tutti gli uffici giudiziari è stato poi conferito il potere di adottare fino al 30 giugno 2020 misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità, ivi incluso il rinvio delle udienze in data successiva al 30 giugno 2020.



### ➤ IMPLICAZIONI DI CARATTERE PENALE.

Tramite i provvedimenti governativi richiamati in premessa, sono state introdotte una pluralità di indicazioni volte a limitare le occasioni di spostamento e di contatto tra individui se non in presenza di condizioni particolari, legate a tassative situazioni di comprovata necessità e alla tipologia di attività o servizio esercitato.

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 hanno stabilito forti limitazioni al movimento delle persone prima all'interno della c.d. "zona rossa" e poi all'intero territorio nazionale e riportano l'espreso avvertimento che eventuali trasgressioni saranno punibili, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, ai sensi dell'art. 650 c.p.

**Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, pur non contenendo un esplicito riferimento alla disposizione penale in questione, ha introdotto misure ancora più severe sulla chiusura di numerose attività e limiti al movimento delle persone, misure destinate all'intero territorio nazionale legittimate dall'emergenza epidemiologica in atto.**

Nei giorni della pubblicazione dei decreti dell'8 e del 9 marzo, inoltre, il Ministero dell'Interno ha fornito specifiche direttive ai Prefetti, cui era stata attribuita già dal primo provvedimento la funzione di monitorare l'esecuzione delle misure contenitive, introducendo un modello di autocertificazione destinato ad essere utilizzato in occasione di eventuali controlli nei confronti della popolazione.

I modelli di autocertificazione, oltre ad elencare le uniche cause suscettibili di giustificare spostamenti in qualunque luogo del territorio nazionale, contengono ulteriore richiamo all'art. 650 c.p.

Per quanto concerne gli aspetti inerenti alla mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, riteniamo opportuno sottolineare che:

- (i) sotto il profilo penalistico le diverse tipologie di misure adottate nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, descrivono vere e proprie regole precauzionali o cautelari, la cui **eventuale inosservanza in assenza delle tassative condizioni giustificative indicate, oltre a costituire chiara manifestazione di imprudenza, integra la fattispecie di cui all'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);**



- (ii) l'articolo 650 codice penale stabilisce che *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro”*. Appare dunque evidente come le ragioni di sicurezza, ordine e igiene pubblica che debbono costituire oggetto dei provvedimenti dell'autorità affinché la relativa violazione integri l'ipotesi di reato, sono ampiamente ravvisabili nei tre Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- (iii) è, in ogni caso, opportuno ribadire che la disposizione di cui all'art. 650 c.p. è applicabile a *condizione che la condotta consistente nella trasgressione delle regole cautelari fissate dai decreti non integri altra più grave ipotesi di reato*;
- (iv) la violazione di regole cautelari dettata da imprudenza, negligenza o imperizia, potrebbe infatti configurare ipotesi di reato punite ben più severamente, nel caso in cui ne dovesse derivare un'epidemia, mediante diffusione di germi patogeni, cioè virus;
- (v) in questo senso, è necessario evidenziare che *l'art. 438 c.p. stabilisce che “Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell'ergastolo”*. Per chiarezza, si osserva che il concetto giuridico di *epidemia* presuppone la concreta manifestazione di una malattia, ricollegabile alla diffusione di determinati germi patogeni, in un certo numero di persone, cui si accompagna il pericolo di una ulteriore propagazione della stessa malattia per effetto della capacità dei patogeni di trasmettersi ad altri individui, anche senza l'intervento dell'autore della originaria diffusione. Dal combinato degli artt. 438 (epidemia) e *452 (delitti colposi contro la salute pubblica) del codice penale* discende che se l'epidemia, mediante diffusione di germi patogeni (*rectius*: virus) è conseguente a colpa, cioè ad una condotta imprudente, negligente, imperita o commessa in violazione di leggi, ordini, regolamenti o discipline, il responsabile soggiace alla pena della *reclusione da uno a cinque anni*;
- (vi) è importante evidenziare ancora che la configurabilità delle fattispecie incriminatrici sin qui richiamate non investe solo le condotte non conformi alle misure che disciplinano gli spostamenti sul territorio e le possibili giustificazioni che li consentono, ma anche tutte le misure elencate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, inerenti alle sospensioni delle attività ivi specificamente indicate.

Per quanto, infine, attiene alla *compilazione delle autocertificazioni* da esibire alle Forze dell'Ordine in caso di controlli o su richiesta delle stesse è importante evidenziare che:



- (i) le esigenze rappresentate dal dichiarante nel modulo di autocertificazione debbono essere rispondenti al vero, onde evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- (ii) l'articolo 483, comma 1, c.p. stabilisce che *“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”*;
- (iii) le Forze dell'Ordine sono autorizzate, all'atto dell'eventuale controllo, a verificare le circostanze riportate dal dichiarante nel modulo di autocertificazione, con la conseguenza che ove dovessero emergere profili di falsità della dichiarazione, si procederebbe d'ufficio a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- (iv) dubbi tuttavia rinvengono dall'ultima versione del modulo di autocertificazione laddove è richiesto di attestare di non essere “risultato” positivo al test sul Covid-19, domandandosi da parte di molti come si faccia ad attestare l'esito di un esame che non è stato per la maggior parte dei casi fatto.